

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI POTENZA

CAMERA ARBITRALE

REGOLAMENTO

## INIZIO DEL PROCEDIMENTO

### Articolo 1 (accordo compromissorio)

1. Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) che contiene l'espressione "arbitrato della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza" o altra equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità all'art.825 del Codice di procedura civile; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'arbitro (anch'essa comunemente denominata lodo) avente valore esclusivamente contrattuale fra le parti, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.
2. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l'esistenza dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'arbitro, la Camera arbitrale valuta se dare seguito al provvedimento.
3. Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina dell'arbitro, sarà quest'ultimo a decidere.
4. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, la domanda di arbitrato può essere trasmessa purché entrambe le parti sottoscrivano un'integrazione del compromesso o della clausola.

### Articolo 2 (la domanda arbitrale)

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, una domanda sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, la quale provvede a trasmetterla, con raccomandata A/R o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte.
2. La domanda deve contenere:
  - a) nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
  - b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
  - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
  - d) il compromesso o la clausola compromissoria;
  - e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità) nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;

- f) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
  - g) l'indicazione delle prove richieste;
  - h) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
3. La parte al momento del deposito della domanda versa un diritto di registrazione per i servizi arbitrali camerali (se previsto) secondo le tariffe predisposte dalla Camera arbitrale.

### Articolo 3 (risposta del convenuto)

1. Il convenuto entro 15 giorni dalla notifica della domanda dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, la propria memoria sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri previsti o prevedibili, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, la quale provvede a trasmetterla, con raccomandata A/R o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte.
2. La risposta deve contenere:
- a) nome del convenuto e la sua residenza o, trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
  - b) la replica e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
  - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
  - d) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità) nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
  - e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
  - f) l'indicazione delle prove richieste;
  - g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
3. La parte al momento del deposito della risposta versa un diritto per i servizi arbitrali camerali (se previsto) secondo le tariffe predisposte dalla Camera arbitrale.

## GLI ARBITRI

### Articolo 4 (nomina degli arbitri)

1. Le controversie di valore non superiore a 100 milioni di lire possono essere risolte da un arbitro unico nominato dalle parti. Per tutte le altre la decisione è affidata ad un Collegio di arbitri.
2. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un arbitro unico lo nominano di comune accordo entro il termine previsto per la

risposta alla domanda di arbitrato. Se le parti non si accordano l'arbitro è nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5 tenuto presso la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza.

3. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro nella domanda o nella risposta; se una delle parti non provvede, la nomina compete entro 15 giorni alla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza.
4. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione della nomina dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse o gli arbitri già nominati a dover scegliere un terzo arbitro entro un termine stabilito dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza.
5. Qualora le parti non procedano alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5.

#### Articolo 5 (elenco degli arbitri)

1. La Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza ogni anno aggiorna, avvalendosi anche degli Ordini e dei Collegi professionali, un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e materie tecniche che si ritengono idonee a svolgere funzioni arbitrali.
2. L'elenco è pubblico.
3. Qualora si verificano particolari esigenze la Camera può includere nell'elenco altre persone dotate di specifica competenza.
4. La Camera può disporre con deliberazione la cancellazione delle persone incluse nell'elenco di cui all'articolo 5, qualora risultino responsabili di gravi fatti che rivelino l'inidoneità alle funzioni arbitrali.
5. La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato ed ha carattere strettamente riservato.
6. Le iscrizioni avvengono con deliberazione della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, su domanda dell'interessato. Le domande dovranno essere corredate dall'opportuna documentazione relativa a:
  - a) titoli di studio posseduti;
  - b) esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
  - c) esperienze acquisite in materia arbitrale;
  - d) partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
  - e) pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
  - f) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
  - g) dichiarazione da parte dell'arbitro di accettazione del Regolamento, del codice deontologico e delle tariffe predisposte.

Articolo 6  
(dichiarazione di indipendenza)

1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L'arbitro deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base della sussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
3. Nel corso del procedimento ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Articolo 7  
(accettazione della nomina)

1. Effettuata la nomina dell'arbitro la Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza ne informa le parti e l'arbitro stesso che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà comunicare alla Segreteria, mediante raccomandata A/R, la propria accettazione nonché la propria dichiarazione di indipendenza; in mancanza la nomina s'intende non accettata.
2. La parte provvede alla nomina del nuovo arbitro in sostituzione di quello che non ha accettato.
3. Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza dell'arbitro sono comunicate alla Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, alle parti e agli altri arbitri (se previsti).
4. Gli arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti rispettivamente dalle parti o dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, se erano stati questi a nominarli.

Articolo 8  
(ricusazione degli arbitri)

1. La parte può ricusare l'arbitro nei casi previsti dall'articolo 51 del Codice di procedura civile.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e dalla dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, tenendo conto anche dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro.

Articolo 9  
(sostituzione degli arbitri)

1. In caso di morte, incapacità, rinuncia, inerzia, ritardo o negligenza, si provvede alla sostituzione dell'arbitro con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza, la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza effettua un richiamo; se nonostante il richiamo l'arbitro non adempie alle sue funzioni, dopo averlo sentito si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
3. L'eventuale compenso dell'arbitro sostituito è definito dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza tenendo conto dell'attività fino a quel momento svolta.
4. Spetta all'arbitro, appena nominato, disporre l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.

## IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 10  
(adempimenti della Segreteria)

1. Nel caso in cui la controversia sia deferita ad un Collegio di arbitri, la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza invita gli arbitri a procedere entro 15 giorni dalla nomina del terzo arbitro, oppure invita le parti o gli arbitri a procedere alla nomina del terzo arbitro, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina da parte dell'arbitro, la Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza forma il fascicolo e comunque dopo aver ricevuto il versamento del deposito dovuto di cui al comma 4 dell'articolo 16, lo trasmette in copia all'arbitro.

Articolo 11  
(regole di procedura)

1. In mancanza di norme del Regolamento l'arbitro ha la facoltà di disciplinare il provvedimento nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio.
2. L'arbitro esperisce tra le parti un tentativo di conciliazione.
3. In caso di mancata conciliazione l'arbitro fissa i termini perentori per presentare documenti e memorie e per replicare.

4. L'arbitro fissa la prima riunione allargata alle parti che possono farsi rappresentare da un mandatario.
5. Le parti possono assicurare la presenza di testimoni ammessi nel luogo e nel giorno fissato per l'audizione; se l'arbitro consente i testimoni possono essere ascoltati in una successiva udienza.
6. L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte.
7. Chiusa l'istruttoria l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte e fissare l'udienza per la discussione orale.
8. L'arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta.
9. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con congruo preavviso. Le parti possono comparire, se convocate, di persona o tramite rappresentanti.
10. Se una parte non si presenta senza dare valida giustificazione, l'arbitro procede con l'udienza dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata.
11. Delle attività dell'arbitro, quando sono presenti parti, testi o consulenti, viene redatto un verbale.
12. Nel caso in cui le parti si accordano sulla composizione amichevole della controversia, nel corso del procedimento viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dall'arbitro.
13. Se l'accordo è soltanto parziale il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non ancora risolti in via amichevole.

#### Articolo 12 (sede della Camera arbitrale)

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza. L'arbitro o il Collegio arbitrale può decidere se tenere altrove le riunioni e può chiedere alla Camera di Commercio l'assistenza di personale idoneo alle funzioni di Segreteria.

## IL LODO ARBITRALE

#### Articolo 13 (forma del lodo)

1. Il lodo è deliberato dall'arbitro a maggioranza dei voti ed è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più una per la Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza.

2. L'arbitro può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta.
3. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
4. Gli arbitri inviano, senza indugio, il lodo sottoscritto alla Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza.
5. La Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza trasmette entro 10 giorni dal ricevimento del lodo gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte.

#### Articolo 14 (contenuto del lodo)

1. Il lodo deve avere per oggetto tutti i punti della controversia motivati.
2. E' valido il lodo sottoscritto dall'arbitro o dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto e non hanno potuto sottoscriverlo.
3. Nel lodo definitivo l'arbitro indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese del procedimento e quelle di difesa.

#### Articolo 15 (termini per la decisione)

1. Entro 180 giorni dalla trasmissione del fascicolo di cui al 2° comma dell'articolo 10 l'arbitro deve pronunciare il lodo.
2. Il termine è sospeso quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro.
3. Il termine stabilito per la pronuncia del lodo nel caso in cui si verificano questioni particolarmente complesso, può essere prorogato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, dopo aver avuto l'assenso scritto delle parti.

## LE SPESE DI PROCEDIMENTO

#### Articolo 16 (i diritti di registrazione e le spese di procedimento per i servizi arbitrali camerali)

1. Le spese di arbitrato comprendono i diritti di registrazione, l'onorario dell'arbitro, le spese amministrative ed eventuali spese di consulenza.



2. Le parti contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato o della risposta, versano alla Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza i diritti di registrazione per i servizi camerali stabiliti nella tariffa predisposta dalla Camera arbitrale.
3. La Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza stima il valore economico della controversia sulla base delle indicazioni provenienti dalle parti, sommando alla domanda principale l'eventuale domanda riconvenzionale.
4. La Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza determina la somma che le parti devono versare a titolo di deposito iniziale, in parti uguali, sufficiente a coprire le spese per i servizi arbitrali camerali, con la possibilità di richiedere integrazioni, solo in casi eccezionali nei limiti della tariffa predisposta dalla Camera arbitrale.
5. Dopo il versamento del deposito di almeno una delle parti, si dà corso alla domanda di arbitrato.
6. Qualora il deposito non venga versato, la domanda si considera ritirata e la somma eventualmente versata, dedotte le spese, viene restituita.
7. Qualora l'arbitro nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà avere inizio sino a che le parti, od una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dall'arbitro, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente.
8. L'arbitro richiede alla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, con istanza, la liquidazione del proprio onorario, secondo gli importi previsti nella tariffa predisposta dalla Camera arbitrale e la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza decide.

#### Articolo 17

(modalità di pagamento dei diritti di registrazione e delle spese amministrative per i servizi arbitrali camerali)

1. La Segreteria della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza provvede a richiedere alle parti i versamenti iniziali e successivi eventuali versamenti integrativi sulla base del valore economico della controversia.
2. I versamenti devono essere effettuati in parti uguali dalle parti, salva la ripartizione finale delle spese decisa dall'arbitro.
3. Tuttavia, qualora una parte non provveda ad uno dei versamenti richiesti, tale versamento può essere effettuato dall'altra parte. In tale caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo finale quale credito della parte adempiente.
4. Qualora il versamento non sia stato effettuato entro sei mesi dalla richiesta dello stesso, la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza può dichiarare ritirata la domanda alla quale il versamento si riferisce.
5. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza delibera, con riferimento all'attività svolta, le spese di procedimento.

## Articolo 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme del Codice di procedura civile.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE

### Clausola compromissoria - .tipo (1)

Qualsivoglia controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, da n.(2) \_\_\_\_ arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i deciderà secondo (3) \_\_\_\_\_ ; la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

- 
- (1) La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie eventuali e future.
  - (2) Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.
  - (3) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO RITUALE

Clausola compromissoria - .tipo (1)

Qualsivoglia controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare da n.(2) \_\_\_\_ arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento.

L'arbitro/i deciderà secondo (3) \_\_\_\_\_ ; nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

---

(4) La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie eventuali e future.

(5) Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.

(6) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità.

## COMPROMESSO ARBITRALE (1)

I sottoscritti (2) \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_ premesso

che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (3)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Convengono

Di deferire tale controversia alla decisione di n. \_\_\_\_ arbitro/i da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Potenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i procederà secondo (4) \_\_\_\_\_ in

via (5) \_\_\_\_\_.

---

(1) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta fra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.

(2) Indicazione del nome e della residenza (o se società) della sede delle parti.

(3) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.

(4) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro/i avvenga secondo diritto o secondo equità

(5) Le parti devono decidere se optare per l'arbitrato rituale o per quello irrituale.